

Allegato 1

1. Le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente, previste dagli art. 6 comma 11, art. 11 comma 4, lettera e), art. 19 comma 2, art. 21 comma 2 e dall'art. 35 comma 1, lettera a), sono definite con riferimento al più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in relazione all'esecuzione ed esercizio delle attività per le quali è richiesta l'autorizzazione.
2. Ai fini della determinazione delle garanzie di cui al comma 1, il titolare effettua uno studio ed analisi dei rischi che tiene conto di tutti i rischi che le attività oggetto dell'istanza possono ragionevolmente causare alle persone, all'ambiente e alle cose e deve evidenziare gli interventi previsti per la mitigazione di tali rischi.
3. L'operatore, individuato il più grave incidente dallo studio ed analisi dei rischi di cui al comma 2, effettua l'analisi dei costi derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati, nel contesto in cui si esegue l'attività, considerando la risposta operativa e tutti i possibili danni alle persone, all'ambiente e alle cose.
4. L'operatore deposita lo studio ed analisi dei rischi e la relativa analisi dei costi alla sezione UNMIG competente per territorio e fornisce evidenza dell'esistenza di idonee garanzie economiche per dimostrare la propria responsabilità finanziaria per un ammontare almeno pari a quello necessario per coprire tali costi.
5. Per le autorizzazioni relative ad attività di perforazione, l'ammontare delle garanzie economiche di cui al comma 1 sono comunque non inferiori ai valori della tabella seguente:

	Totale Garanzie onshore (€)	Totale garanzie offshore "shallow" (jack-up) (€)	Totale garanzie offshore "deep" (floater) (€)
Gas e condensati in Argille Scagliose	50.000		
Gas e condensati	50.000.000	150.000.000	200.000.000
Olio con capacità fino a 1.000 barili/giorno	100.000.000	250.000.000	250.000.000
Olio con capacità fino a 5.000 barili/giorno	200.000.000	300.000.000	300.000.000
Olio con capacità maggiore di 5.000 barili/giorno e/o condizioni alta pressione/alta temperatura	300.000.000	500.000.000	500.000.000

6. La sezione UNMIG, ai fini dell'autorizzazione delle attività e ai sensi delle vigenti norme di sicurezza, prende atto della documentazione di cui al comma 2 e 3 e verifica che le garanzie presentate corrispondano agli importi di cui ai commi 4 e 5.
7. L'evidenza dell'esistenza delle garanzie economiche di cui ai commi 4 e 5 non limitano in alcun caso la responsabilità e le obbligazioni dell'operatore che rimane responsabile di tutti gli eventuali danni che un eventuale incidente può causare alla salute delle persone, all'ambiente e alle cose presenti nell'area in cui vengono effettuate le operazioni.
8. L'esistenza delle garanzie economiche di cui al presente Allegato deve essere dimostrata mediante uno dei seguenti metodi:
 - a. mediante polizza assicurativa o polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata da un'impresa di assicurazioni autorizzata all'esercizio ed operante nel territorio della Repubblica, in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (legge 10 giugno 1982, n. 348), o riconosciuta ed operante nei paesi aderenti alla Comunità Europea;
 - b. mediante forme di garanzia ritenute dal Ministero, sentita la CIRM, conformi al dettato dell'Art.38, comma 6-ter.

9. Se l'operatore effettua più attività contemporaneamente su diverse aree o titoli deve dimostrare l'esistenza delle garanzie economiche di cui al presente Allegato per un solo caso di incidente, purché venga considerato il caso più rischioso e lo scenario peggiore fra tutte le attività che il richiedente sta conducendo.

La garanzia fornita deve coprire interamente il costo dell'intervento per la messa in sicurezza dell'impianto su cui si svolge l'attività, i costi di ripristino e bonifica e i costi relativi ai danni alle persone e alle cose nell'area in cui si svolge l'attività, con riferimento al più grave incidente realisticamente ipotizzato.

Nel caso si verificano più incidenti in capo allo stesso titolare, la garanzia fornita potrà essere utilizzata, limitatamente all'ammontare definito, per coprire anche più di un incidente.

10. Ogni titolare è obbligato a mantenere il livello di garanzia finanziaria richiesto per tutta la durata dell'attività per la quale viene chiesta l'autorizzazione. In caso di completo utilizzo, o scadenza, o erosione della garanzia, il titolare è obbligato a ripristinare il livello della garanzia stabilito, a sostituirla con un'altra garanzia di pari livello, o a rinnovarla immediatamente.

11. Nel caso in cui il richiedente sia una joint venture, ogni contitolare dovrà, pro-quota, fornire evidenza della propria responsabilità finanziaria in relazione al livello di garanzia stabilito per l'operazione per cui viene richiesta l'autorizzazione. E' fatta salva la possibilità di fornire evidenza di tutte le garanzie economiche da parte del solo rappresentante unico per l'intera joint venture; tutti i titolari sono comunque responsabili congiuntamente e solidalmente per tutti gli obblighi derivanti dal titolo.